

BOZZA**COMUNE DI MARCON – Città Metropolitana di Venezia**

REG. N. _____/2019

CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELECOMUNICAZIONI SU SUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE UBIcato PRESSO IL PARCO DELLO ZERO - NCT FOGLIO N. 2 PARTICELLA N. 695.

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____ (___/___/2019), con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

TRA

il **Comune di Marcon**, con sede in Marcon (VE), Piazza Municipio n. 20, C.F. 82002050274 e P. Iva 00733400279, rappresentato in questo atto dal _____, nato a _____ (___) il ___/___/___, codice fiscale _____ nella sua qualità di responsabile del V° Settore "Opere Pubbliche e Urbanistica" del Comune di Marcon, in forza dell'ordinanza sindacale n. __ del ___/___/___ e in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente "Comune di Marcon", e che nel proseguo dell'atto verrà indicato come "**Concedente**"

E

La società **GALATA S.p.A.**, con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cellnex Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani 58, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona della Dottoressa Micaela Manfrin, in qualità di Procuratore Speciale, nata a Venezia, il 03/04/1972, C.F. MNFMCL72D43L736Z, che agisce giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio dottor Francesco di Marcantonio, notaio in Roma, in data 08/03/2018, repertorio n. 77, raccolta n. 47, registrata ad Albano Laziale il 09/03/2018 al n. 2518 Serie 1T, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società che rappresenta, in seguito denominata anche "Galata" o "**Concessionaria**" (Nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

PREMESSO CHE

- a) In data 19/11/2008 il Comune di Marcon ha stipulato con Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. un contratto in concessione di un'area di proprietà comunale registrata all'Agenzia delle Entrate di Venezia (VE) in data 28/11/2008 al numero 277 Serie 1, avente ad oggetto porzione di area di circa mq 44 presso il Parco dello "Zero", catastalmente censita al N.C.T. dello stesso Comune di Marcon (VE) (erroneamente indicato come NCEU) al foglio n. 2 particella n. 695 per l'installazione ed il mantenimento di una stazione radio base di telecomunicazioni;
- b) in data 30/03/2010 la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. è subentrata alla società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. nella titolarità dei rapporti contrattuali ed alle condizioni economiche e normative del contratto di cui al punto a) di queste premesse;

La Concessionaria Galata
S.p.A.

La Concedente
Comune di Marcon

- c) in data 18/02/2015 Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di *asset* di cui è parte anche l'oggetto del contratto di cui al punto a) di queste premesse;
- d) Il contratto citato in premessa a) è scaduto in data 18/11/2017. Tuttavia Galata ha continuato a pagare fino ad oggi un'indennità di occupazione pari al valore del canone, nelle more della definizione di un nuovo contratto;
- e) Il Comune di Marcon da atto che Galata SpA risulta in regola con i pagamenti dei canoni di concessione e con i canoni di occupazione pregressi fino alla data di stipula del presente atto. Il Comune di Marcon, con la sottoscrizione del presente contratto di concessione, da atto di non avere più nulla a che pretendere da Galata S.p.A., o dai suoi eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione passata e presente, in relazione ai canoni di concessione, oppure, ai canoni di occupazione pregressi per l'area in oggetto, rispetto alla data di decorrenza del presente atto.
- f) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono stipulare un nuovo contratto di concessione, con efficacia dalla data di validità del presente atto.
- g) Con Deliberazione di Giunta Comunale n. [] del XX/XX/XXXX, esecutiva nei termini di legge, è stata concessa in concessione la porzione di terreno di cui all'art. 1 e approvato lo schema del presente atto.

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Marcon, nella sua qualità di proprietaria, concede in concessione alla Concessionaria, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa mq. 44, sita nel Comune di Marcon (VE), presso il Parco dello "Zero", distinta al Nuovo Catasto Terreni dello stesso Comune di Marcon (VE), al foglio n. 2 particella n. 695, il tutto, per complessivi mq 44 circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il "Contratto").

Il terreno locato sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Concedente garantisce alla Concessionaria la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Concedente conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Concedente dichiara, inoltre, che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Concessionaria.

La Concessionaria Galata S.p.A. _____	La Concedente Comune di Marcon _____
-------------------------------------------------	------------------------------------------------

La Concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Concessionaria di cui all'art.6.

ART. 2 - DURATA

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di approvazione del provvedimento di concessione e fino al __/__/20__.

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato, la concessione potrà essere rinnovata per un periodo di 9 (nove) anni previo apposito provvedimento dell'Organo Comunale Competente, essendo escluso il rinnovo tacito, preceduto da manifestazione di interesse scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) inviata dalla Concessionaria alla Concedente, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della stessa.

La presente concessione potrà essere revocata, in tutto od in parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), anticipatamente da parte della Concedente solo per gravi e giustificati motivi di pubblico interesse, senza obbligo di rimborso spese ed indennizzi di sorta al Concessionario se non la restituzione dei canoni pagati anticipatamente ma non maturati per effetto della risoluzione. La Concedente si impegna tuttavia a collaborare fattivamente con la Concessionaria per l'individuazione di una nuova area di proprietà della Concedente con pari caratteristiche e destinazione d'uso.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

La Concedente prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Concessionaria per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati dalla Concessionaria a perfetta regola d'arte a norma di legge e secondo la normativa vigente. Previa richiesta scritta da parte della Concedente, la Concessionaria si renderà disponibile per eventuali ispezioni da parte dei Tecnici Comunali.

La Concedente autorizza la Concessionaria, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Concessionaria Galata
S.p.A.

La Concedente
Comune di Marcon

La Concedente garantisce che fornirà alla Concessionaria tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della concessione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Concedente si impegna a collaborare con la Concessionaria e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della concessione la Concessionaria su richiesta della Concedente, avrà l'obbligo, nei tempi tecnici necessari, della rimessa dell'immobile in pristino stato, a rimuovere ed asportare a sue spese i manufatti, le apparecchiature, le installazioni e le addizioni in genere realizzate.

La Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

ART. 4 CANONI

Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), ciascuna da pagarsi con bonifico bancario, presso l'Istituto di Credito Banca della Marca - Credito Cooperativo, Piazza Municipio, 22 Marcon (VE), sul conto corrente 000000137593 IBAN IT60E0359901800000000137593 intestato a Comune di Marcon.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto, come meglio specificato nell'articolo 2 di questo atto.

La Concedente dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 90 (novanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Concessionaria, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all'art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Concedente dell'immobile. Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

Le Parti convengono che gli importi relativi ai mesi per i quali è stata già corrisposta anticipatamente la rata di canone in base al contratto precedente, e non ancora goduti perché di competenza successiva alla

La Concessionaria Galata S.p.A. _____	La Concedente Comune di Marcon _____
-------------------------------------------------	------------------------------------------------

data di stipula del presente atto, andranno imputati quale acconto sul canone pattuito con il presente accordo.

Le Parti espressamente convengono che la Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.

Per patto espresso tra le parti, la Concedente concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, la presente Concessione, a terzi che siano in condizione di stipulare o subentrare in contratti con la Pubblica Amministrazione, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Inoltre la Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di ospitare all'interno dello spazio locato e/o sui propri impianti soggetti terzi operanti nel settore delle telecomunicazioni. Nel caso di ospitalità, il canone di concessione sarà incrementato:

- di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ciascuna ospitalità attivata nei confronti di operatori di telefonia mobile, con titoli abilitativi, attivati dopo la data di stipula del presente atto;
- di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ciascuna ospitalità attivata nei confronti di gestori riguardanti le telecomunicazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo Wi-Fi, WiMAX, ecc.), attivati dopo la data di stipula del presente atto.

L'occupazione di eventuali spazi aggiuntivi, spazi strettamente necessari, che non potranno comunque superare i tre (3) metri quadri, che si dovessero rendere necessari per le nuove ospitalità, saranno compresi nel canone di subconcessione così come determinato nei precedenti capoversi.

Il Comune di Marcon potrà segnalare eventuali nuove ospitalità di operatori di telefonia mobile, dotati di titoli abilitativi, che dovranno essere obbligatoriamente valutate tecnicamente da parte della Concessionaria al fine di verificarne la possibile ospitalità all'interno dello spazio da lei locato e/o sui propri impianti, secondo le modalità sopra descritte.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui il soggetto ospitato dalla Concessionaria dovesse lasciare la postazione in cui è ospite, il canone di concessione dovrà ritornare quello iniziale con esclusione dell'incremento applicato.

E' fatto divieto alla Concedente di cedere, a qualsiasi titolo e/o sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Concessionaria. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di alcun atto di disposizione da parte della Concedente neanche a scopo di garanzia o di conferimento in società, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

A titolo esemplificativo sono quindi inclusi in tale divieto, tra gli altri, i mandanti mandati ad esigere, e le deleghe all'incasso e la costituzione di usufrutto in favore di terzi.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto, la Concessionaria potrà sospendere il pagamento dei canoni di concessione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla Concessionaria; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla Concessionaria o fino

La Concessionaria Galata S.p.A. _____	La Concedente Comune di Marcon _____
-------------------------------------------------	------------------------------------------------

a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la Concessionaria avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al locatore fino al rilascio dell'immobile.

ART. 6 PRELAZIONE – RISCATTO – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.

Per patto essenziale intercorso tra le parti, è fatto espresso divieto alla Concedente di procedere alla vendita dell'immobile effettuata con qualsiasi forma e, quindi, anche mediante vendita di quote societarie, e/o alla vendita del diritto di superficie in favore di terzi, senza aver preventivamente offerto alla Concessionaria il diritto di prelazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile in espressa deroga all'art. 41 L.392/78. La violazione di tale divieto, fatto salvo ogni diritto risarcitorio in favore della Concessionaria, darà luogo a diritto di riscatto in favore della Concessionaria, esercitabile entro un anno dall'avvenuta trascrizione del contratto nei registri immobiliari della competente Conservatoria. Sia il diritto di prelazione che il diritto di riscatto dovranno essere assicurati all'odierno conduttore o suoi aventi causa anche nel caso di vendita in blocco ed anche nel primo anno successivo al termine della concessione, intendendosi quale termine iniziale quello dell'effettivo rilascio, salvo soltanto il caso che il contratto sia stato dichiarato risolto per morosità del conduttore.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Concessionaria al risarcimento dei danni.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto in corso di concessione, la Concessionaria potrà sospendere il pagamento dei canoni di concessione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla Concessionaria; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla Concessionaria o fino a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la Concessionaria avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al locatore fino al rilascio dell'immobile.

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, al conduttore spetterà il diritto di prelazione anche in caso di nuova concessione, così come previsto dall'art. 40 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile sia pur modificando l'ultimo comma e, quindi, estendendo fino a un anno il divieto di nuova concessione nel caso in cui il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile dichiarando di non volerlo locare a terzi.

In ogni caso, tutte le comunicazioni previste con il presente articolo (*denuntiatio*) dovranno essere eseguite dal locatore mediante comunicazione scritta da notificarsi alla Concessionaria a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede legale della Società.

ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE

La Concessionaria è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Locatrice e/o di qualunque soggetto terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta.

La Concessionaria si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.

La Concessionaria Galata
S.p.A.

La Concedente
Comune di Marcon

A tal riguardo la Concessionaria dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, di durata annuale, del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Concessione.

Detta polizza ha durata annuale e prevede un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).

Ad integrazione di quanto sopra la Concessionaria dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, anch'essa di durata annuale, del tipo "All Risks" a garanzia degli Assets di proprietà.

Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di "Ricorso Terzi" e "Rischio locativo" e prevede – per i danni a terzi – un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).

La Concessionaria si impegna a mantenere attive - per l'intera durata del presente atto di Concessione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

ART. 8 GARANZIE

A garanzia della regolare esecuzione del presente atto e del perfetto ripristino dello stato dei luoghi la Concessionaria fornirà alla Concedente una cauzione per mezzo di polizza fideiussoria bancaria per l'importo pari a Euro 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00) che potrà essere incamerata dalla Concedente in caso di inadempienza di una qualsiasi delle clausole del presente contratto, compreso il perfetto ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 9 RECESSO ANTICIPATO

La Concedente consente che la Concessionaria possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione via PEC (posta elettronica certificata).

In caso di rilascio parziale dell'immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Concessionaria.

ART. 10 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Concessionaria e dalla Concedente in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Concessionaria.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :

La Concedente: in Piazza Municipio n. 20 – 30020 Marcon (VE) La

Concessionaria: in Via Carlo Veneziani n. 58 - 00148 Roma.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, in merito al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro ove l'immobile oggetto di concessione è ubicato.

ART. 12 - RISERVATEZZA

La Concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.

La Concessionaria Galata S.p.A. _____	La Concedente Comune di Marcon _____
-------------------------------------------------	------------------------------------------------

La Concedente sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Concedente vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Marcon, lì ___/___/____

La Concedente
Comune di Marcon

(Rino Cenedese)

La Concessionaria
Galata S.p.A.

(Micaela Manfrin)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Concedente in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) Oggetto; 2) Durata; 3) Destinazione e uso dell'immobile; 4) Canoni; 5) Cessione del contratto e dei crediti – Risoluzione ex art 1456 c.c.; 6) Prelazione-Riscatto –Risoluzione ex art 1456 c.c.;7) Coperture assicurative; 8) Garanzie; 9) Recesso anticipato; 10) Registrazione e domiciliai contrattuali; 11) Foro competente; 12) Riservatezza; 13) Disposizioni finali.

Marcon, lì ___/___/____

Per accettazione
La Concedente

La Concessionaria Galata S.p.A. _____	La Concedente Comune di Marcon _____
-------------------------------------------------	------------------------------------------------

Comune di Marcon

(Rino Cenedese)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Elenco Allegati:

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria

La Concessionaria Galata
S.p.A.

La Concedente
Comune di Marcon



ALLEGATO A - PLANIMETRIA



Timbro e Firma:

Codice Sito: VE247

Porzione di terreno sita nel Comune di Marcon (VE), presso il Parco dello "Zero", distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Marcon (VE), al foglio n. 2, particella n. 695.